



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Corte Costituzionale

SENTENZE e ORDINANZE
della CORTE COSTITUZIONALE
REGIONI SPECIALI E PROVINCE AUTONOME
(giugno – settembre 2013)

Servizio legislazione e semplificazione
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia



Sentenza: n. 219/2013

Materia: federalismo fiscale, coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: principale

Ricorrenti: Valle d'Aosta , Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso:

- artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 **d.lgs. n. 149/2011** (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
- art. 1-bis, commi 1 e 4, **d.l. n. 174/2012** (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) conv., con mod., dalla l. n. 213/2012



Sentenza: n. 219/2013

Esito del giudizio:

-illegittimità cost. dell'art. 5, d.lgs. 149/2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, d.l. n. 174/2012, come mod. dalla legge di conv. n. 213/2012, **nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome;**

-illegittimità cost. dell'art. 7, d.lgs. 149/2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), **nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome;**

-illegittimità cost. dell'art. 13, secondo periodo, d.lgs. 149/2011;

-cessata materia del contendere, con rif. all'art. 5, d.lgs. 149/2011, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. 174/2012, come mod. dalla l. di conv. n. 213/2012, **nei ricorsi promossi dalle Regioni autonome Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;**



Sentenza: n. 219/2013

Esito del giudizio:

-inammissibile la questione di legittimità cost. dell'art. 5, d.lgs. 149/2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174/2012, come modificato dalla l. n. 213/2012, **promossa da Valle d'Aosta;**

-non fondate le questioni di legittimità cost. dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. n. 149/2011, promosse da Valle d'Aosta, Regione siciliana, Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano;

-non fondate le questioni di legittimità cost. degli artt. 1; 2; 3; 4 e 6, del d.lgs. n. 149 del 2011, nei testi modificati dalla normativa sopravvenuta, **promosse dalle Regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Province autonome di Trento e Bolzano;**

-non fondate le questioni di legittimità cost. dell'art. 1 bis, comma 1, d.l. 174/2012 promosse da Sardegna, Friuli Venezia Giulia;

-non fondata la questione di legittimità cost. dell'art. 2 , d.lgs. 149/2011, promossa da Sicilia.



Sentenza: n. 220/2013

Materia: enti locali

Tipo di giudizio: principale

Ricorrenti: Valle d'Aosta, Sardegna e Friuli Venezia Giulia

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso:

- art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis, 21 e 22, **d.l. n. 201/2011**, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), conv., con mod. dalla legge n. 214/2011;
- art. 17 e 18, **d.l. n. 95/2012** (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), conv. con mod. dalla legge n. 135/2012.



Sentenza: n. 220/2013

Esito del giudizio:

- 1) illegittimità cost. dell'art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, d.l. n. 201/2011;
- 2) illegittimità cost. degli artt. 17 e 18, d.l. n. 95/2012;
- 3) in via consequenziale, illegittimità cost. dell'art. 23, comma 20-bis, d.l. n. 201/2011;
- 4) inammissibili le questioni di legittimità cost. dell'art. 23, comma 21, d.l. n. 201/2011, promosse dalla Regione Sardegna;
- 5) non fondata la questione di legittimità cost. dell'art. 23, comma 4, d.l. n. 201/2011, promossa dal Friuli Venezia Giulia;
- 6) non fondate le questioni di legittimità cost. dell'art. 23, comma 22, d.l. n. 201/2011, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta.



Sentenza: n. 222/2013

Materia: assistenza e servizi sociali

Tipo di giudizio: principale

Limiti violati: art. 6, n. 2), Statuto (l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1); art. 117, comma quarto, Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso:

artt. 2, 3, 5, 6, comma 1, 7, 8, comma 2, e 9, legge regionale Friuli Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale)



Sentenza: n. 222/2013

Esito del giudizio:

- 1) **illegittimità cost.** degli artt. 2 e 8, comma 2, LR 16/2011, **nella parte in cui subordinano l'accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi**, anziché al solo requisito della residenza;
- 2) **illegittimità cost.** dell'art. 9, LR 16/2011, nella parte in cui, **per gli stranieri di cui all'art. 41, d.lgs. 268/98, subordina l'accesso alle prestazioni indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi**;
- 3) **illegittimità cost.** dell'art. 9 LR 16/2011, limitatamente alle parole «nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e»;
- 4) **inammissibili le questioni di legittimità cost. degli artt. 2, 3, 5, 6, comma 1, 7, 8, comma 2, e 9, LR 16/2011, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.;**



Sentenza: n. 222/2013

Esito del giudizio:

5) **non fondate** le questioni di legittimità cost. degli artt. 3, 5, 6, comma 1, e 7, LR 16/2011, promosse in riferimento all'art. 3, Cost.;

6) **non fondata** la questione di legittimità cost. dell'art. 9, LR 16/2011, nella parte in cui subordina al requisito della residenza da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale l'accesso alle prestazioni indicate dai precedenti artt. 3, 5, 6, comma 1, e 7, promossa in riferimento all'art. 3, Cost.



Sentenza: n. 229/2013

Materia: ordinamento degli uffici, tutela della concorrenza, coordinamento della finanza pubblica, enti locali, ordinamento civile

Tipo di giudizio: principale

Ricorrenti: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Regione siciliana (oltre a Puglia, Lazio, Veneto, Campania)

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 4, commi 1, 2, 3, 3-sexies, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del d.-l. n. 95/2012, (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini)



Sentenza: n. 229/2013

Esito del giudizio:

1. **non fondate** le questioni di legittimità cost. promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Sardegna e dalla Regione siciliana nei confronti dei commi 1, 2, 3, 3-sexies, 8 dell'art. 4, d.l. 95/2012;
2. **non fondate** le questioni di legittimità cost. promosse dalla Regione Sardegna nei confronti dei commi 1, 2, 3, 7 ed 8 dell'art. 4, d.l. 95/2012;
3. **non fondate** le questioni di legittimità cost. del comma 7 dell'art. 4, d.l. 95/2012, promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
4. **non fondate** le questioni di legittimità costituzionale dei commi 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'art. 4, d.l. 95/2012 promosse dalla Regione Sardegna.



Sentenza: n. 236/2013

Materia: ordinamento degli uffici, coordinamento della finanza pubblica, enti locali

Tipo di giudizio: principale

Ricorrente: Friuli Venezia Giulia e Sardegna (oltre a Lazio e Veneto)

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 9, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, d.l. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), conv., con mod., dalla l. 135/2012



Sentenza: n. 236/2013

Esito del giudizio:

- 1. non fondate** le questioni di legittimità cost. dell'art. 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del d.l. 95/2012, in riferimento agli articoli 4 e 54, Statuto,, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- 2. non fondate** le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del d.l. 95/2012, in riferimento agli articoli 3 e 7, Statuto, dalla Regione autonoma Sardegna

In motivazione:

*«La clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24-bis, d.l. 95/2012, è stata introdotta, in sede di conversione (...)
.. Essa non costituisce una mera formula di stile, priva di significato normativo, ma ha la «precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano “rispettati” gli statuti speciali» ed i particolari percorsi procedurali ivi previsti per la modificazione delle norme di attuazione degli statuti medesimi.
Le norme dell'art. 9 del d.l. 95/2012, dunque, non sono immediatamente applicabili alle Regioni ad autonomia speciale, ma richiedono il recepimento tramite le apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria.»*